



CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza

Numero: 132

OGGETTO: legge regionale 15 luglio 2013, n. 6. Approvazione avviso pubblico per la formazione dell'elenco regionale dei revisori dei conti; modalità di tenuta dell'elenco e di organizzazione dell'estrazione a sorte.

L'anno 2013 il giorno 29 del mese di novembre, presso la sede di via IV Novembre n. 87 in Campobasso, si è riunito l'Ufficio di Presidenza con l'intervento dei Signori Consiglieri Regionali:

| Nominativo | Carica | Presente/Assente | Firma |
|---------------------|----------------|------------------|-------|
| Vincenzo Niro | Presidente | | |
| Cristiano Di Pietro | Vicepresidente | | |
| Filippo Monaco | Vicepresidente | | |
| Domenico Di Nunzio | Segretario | | |
| Giuseppe Sabusco | Segretario | | |

Con l'assistenza del Segretario dell'Ufficio di Presidenza,

Dott.ssa Marina Prezioso

HA DECISO

Quanto di seguito riportato sull'argomento di cui all'oggetto (facciate interne)

Il presente provvedimento è stato istruito e redatto dalla Struttura diretta dal sottoscritto Dirigente del Servizio che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità dello stesso, anche ai fini dell'art. 50, primo comma, della L.R. del 7 maggio 2002 n. 4.

Il Responsabile dell'Ufficio

Il Dirigente

10-10-2013

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTI:

- l'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 che ha previsto la: *“istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente; ((il Collegio, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, opera in raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; i componenti di tale Collegio sono scelti mediante estrazione da un elenco, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti;))”*
- la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012) che ha modificato l'art. 14 del d.l. 138/2011 prescrivendo alle Regioni di adeguare, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai parametri indicati ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica;
- il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) che all'art. 2 (Riduzione dei costi della politica nelle regioni) ha, tra altro, previsto: *“((Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2013 una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e al trasporto pubblico locale, e' erogata a condizione che la regione, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro il 23 dicembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente*

decreto qualora occorra procedere a modifiche statutarie: a) abbia dato applicazione a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettere a), b), d) ed e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”;

- la legge regionale 15 luglio 2013, n. 6 (Istituzione del Collegio dei revisori dei conti);
- l'art. 2 della legge regionale che, al comma 1, dispone che: *“Il collegio si compone di tre membri, nominati dal Consiglio regionale mediante estrazione a sorte tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 3”;*
- l'art. 3, comma II, legge regionale che prevede che: *“ Sono iscritti all'elenco,coloro che sono in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39nonché di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche negli enti territoriali, comprovata dalla iscrizione nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili non inferiore a dieci anni, nonché dalla conformità ai criteri individuati dalla Corte dei conti con deliberazione della Sezione delle autonomie 8 febbraio 2012, n. 3, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto-legge n. 138/2011 convertito dalla legge n. 148/2011”.*
- la legge regionale del 2 agosto 2002, n. 16 (Nuove disposizioni sulle nomine di competenza regionale);
- la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, 8 febbraio 2012, n. 3;

DELIBERA:

- DI APPROVARE:

- l'avviso pubblico per la formazione dell'elenco regionale dei revisori dei conti che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- lo schema di domanda di iscrizione nell'elenco dei candidati alla nomina a revisore dei conti della Regione Molise;

- DI STABILIRE CHE:

ai fini del sorteggio dei tre membri del Collegio, ad ogni iscritto all'elenco regionale è attribuito, secondo l'ordine alfabetico, un numero d'ordine progressivo rispetto al quale si procede ad estrazione a sorte.

In caso di omonimia il numero progressivo d'ordine verrà attribuito per sorteggio.

I numeri associati a ciascuno dei nominativi iscritti nell'Elenco regionale sono riposti all'interno di un contenitore con modalità atte a garantire la loro segretezza.

Dal contenitore sono estratti, in successione, tre numeri corrispondenti a tre nominativi che individuano i tre membri del Collegio dei revisori dei conti.

Dell'estrazione per sorteggio è redatto verbale dal Funzionario responsabile, individuato dal Segretario generale del Consiglio, che funge da Segretario delle operazioni di sorteggio.

La cessazione anticipata dall'incarico ovvero l'impedimento per qualsiasi causa di uno dei componenti nel periodo della durata del collegio dà luogo ad una nuova estrazione a sorte fra i soggetti già presenti nell'elenco e al controllo sulle dichiarazioni rese nella domanda di iscrizione relativamente al soggetto estratto a sorte.

Il componente nominato in sostituzione di colui che è cessato anticipatamente dalla carica dura in carica quanto il collegio in cui è nominato.

L'iscrizione nell'elenco degli idonei alla nomina di revisore dei conti della Regione Molise è subordinata alla dichiarazione del possesso di ciascuno dei requisiti di cui all'art. 3 della legge regionale n. 6/2013 e alla mancanza di cause ostative di cui all'art. 5 della legge regionale cit. All'uopo sarà nominata apposita commissione tecnica che prenderà in considerazione esclusivamente di quanto dichiarato nella domanda di iscrizione.

Relativamente ai soggetti estratti a sorte la commissione tecnica procederà alla verifica delle dichiarazioni rese nelle domande di iscrizione il cui esito è trasmesso al Presidente del Consiglio regionale che provvederà alla emissione dell'atto di nomina.

Ai fini della istituzione dell'elenco dei candidati alla nomina di revisore dei conti della Regione Molise, il Segretario generale del Consiglio, previo accertamento da parte della Commissione tecnica, composta da un dirigente e due

funzionari di ruolo del Consiglio regionale, provvede, con proprio atto, alla formazione dell'elenco entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di iscrizione nell'elenco stesso.

L'esito della procedura è pubblicata nel BURM ad ogni effetto di legge.

A cadenza semestrale e, comunque, non oltre tre mesi la scadenza del collegio in carica, l'Elenco regionale dei revisori dei conti è aggiornato mediante avviso pubblico.

L'Elenco dei revisori è aggiornato, con atto del Segretario generale del Consiglio a seguito delle nuove domande e/o dichiarazioni di aggiornamento presentate dagli interessati.

Il Collegio ha sede presso il Consiglio regionale del Molise.

Per lo svolgimento delle funzioni si conferma la disponibilità degli spazi, attrezzature ed arredi presenti presso la sede consiliare di Campobasso, via XXIV Maggio, 130, attualmente in uso al Collegio dei revisori dei conti.

La tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco è demandata alla competenza del Servizio Assistenza alla Assemblea.

Di quanto sopra, si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

IL SEGRETARIO

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "M. Russo".

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "L. Russo".



Consiglio regionale del Molise

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI ALLA NOMINA A REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE MOLISE (l.r. 15 luglio 2013, n. 6, pubblicata nel BURM n. 19 del 16 luglio 2013) *“Istituzione del Collegio dei revisori dei conti”*.

E' indetto avviso pubblico per l'istituzione, la formazione e la tenuta, presso il Consiglio regionale, di un elenco di idonei per la nomina di membro del Collegio dei revisori dei conti della Regione Molise (di seguito "Collegio").

Il Collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività dell'atto di nomina ed è composto da tre membri nominati dal Consiglio regionale a seguito di estrazione a sorte.

L'elenco regionale dei revisori dei conti è aggiornato mediante avviso pubblico con cadenza semestrale e, comunque, non oltre tre mesi antecedenti la scadenza del Collegio in carica.

L'estrazione a sorte dei tre membri del Collegio si svolge in seduta consiliare a cura del Presidente del Consiglio regionale e dei consiglieri segretari ed è preceduta, almeno 5 giorni prima dell'estrazione stessa, da avviso pubblico in cui vengono comunicati luogo, ora e modalità dell'estrazione.

Ai fini del sorteggio dei tre membri del Collegio, ad ogni iscritto all'elenco regionale, ordinato in ordine alfabetico, è attribuito un numero d'ordine progressivo rispetto al quale si procederà ad estrazione a sorte.

La cessazione anticipata dall'incarico di uno dei componenti nel periodo della durata del collegio dà luogo ad una nuova estrazione a sorte fra i soggetti già

presenti nell'elenco e al controllo sulle dichiarazioni rese nella domanda di iscrizione relativamente al soggetto estratto a sorte.

Il componente nominato in sostituzione di colui che è cessato anticipatamente dalla carica dura in carica quanto il collegio in cui è nominato.

L'iscrizione nell'elenco degli idonei alla nomina di revisore dei conti della Regione Molise è subordinata alla dichiarazione del possesso di ciascuno dei requisiti di cui all'art. 3 della legge regionale n. 6/2013 come meglio specificati al successivo punto A) e alla mancanza di cause ostative di cui al successivo punto B). All'uopo sarà nominata apposita commissione tecnica, composta da funzionari di ruolo del Consiglio regionale del Molise, che prenderà in considerazione esclusivamente quanto dichiarato nella domanda di iscrizione.

Relativamente ai soggetti estratti a sorte la commissione tecnica procederà alla verifica delle dichiarazioni rese nelle domande di iscrizione il cui esito è trasmesso al Presidente del Consiglio regionale che provvederà alla emissione dell'atto di nomina.

A) REQUISITI.

Sono iscritti nell'elenco coloro che, entro il termine stabilito per la presentazione delle domande, sono in possesso della:

- **qualifica di revisore legale**, con iscrizione nel relativo registro, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE),

nonché

- **specifica qualificazione professionale** in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche negli enti territoriali, comprovata dalla iscrizione nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili non inferiore a dieci anni,

nonché

- per, conformità ai criteri individuati dalla Corte dei conti con deliberazione della Sezione delle Autonomie nell'Adunanza dell' 8 febbraio 2012, n. 3:

- 1) Anzianità di iscrizione nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei dotti commercialisti ed esperti contabili non inferiore a dieci anni;
- 2) Possesso di laurea magistrale, laurea a ciclo unico o diploma di laurea antecedente al DM 509/99 MIUR (vecchio ordinamento), in scienze economiche o giuridiche;
- 3) A seguito della acquisita operatività del registro dei revisori legali, istituito dal D.lgs 27 gennaio 2010, n. 39, i requisiti di cui ai punti 1 e 2 si intendono assorbiti con l'iscrizione al registro, mentre la richiesta anzianità d'iscrizione potrà essere conseguita cumulativamente nel nuovo e nel vecchio regime;
- 4) Esperienza maturata, per almeno cinque anni, come revisore dei conti negli enti territoriali di dimensioni medio-grandi (Province e Comuni superiori ai 50.000 abitanti) o negli enti del servizio sanitario, nelle università pubbliche e nelle aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale, ovvero, in alternativa, con lo svolgimento di incarichi, di pari durata e presso enti con analoghe caratteristiche, di responsabile dei servizi economici e finanziari;
- 5) Acquisizione di almeno 10 crediti formativi in materia di contabilità pubblica secondo percorsi di formazione e aggiornamento qualificati dall'acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei Conti esercita funzioni di controllo.

B) INCOMPATIBILITÀ E CAUSE DI ESCLUSIONE.

Si fa avvertenza che, a tenore dell'art. 5 della legge regionale n. 6/2013:

“ 1. Valgono per i componenti del Collegio le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti degli organi della Regione. Sono altresì incompatibili con l'incarico di componenti del Collegio coloro che hanno una lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con la Regione.

2. Non possono essere nominati quali componenti del Collegio:

a) i consiglieri regionali, i componenti della Giunta regionale, gli amministratori degli enti dipendenti o vigilanti dalla Regione, gli amministratori delle società partecipate dalla Regione e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

b) i parlamentari, i ministri e sottosegretari, i membri delle istituzioni comunitarie, gli amministratori pubblici degli enti locali del territorio regionale, i titolari degli uffici direttivi di partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e dei suoi enti dipendenti o vigilati e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

c) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, o sottoposti a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, in relazione alle situazioni richiamate dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

3. I componenti del Collegio non possono detenere o assumere incarichi o consulenze presso la Regione o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa".

C) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Le domande di iscrizione devono essere redatte utilizzando esclusivamente la modulistica allegata (All. n. 1), reperibile anche nel sito web della Regione Molise: www.regione.molise.it, alla sezione, INFORMAZIONE, Avvisi.

Le dichiarazioni rese e sottoscritte, con firma non autenticata, nella domanda di iscrizione hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 455 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali di cui all'articolo 76 del citato d.p.r. 445/2000.

Alla domanda dovrà essere allegata copia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

Le domande di iscrizione devono pervenire, in plico chiuso, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso sul BURM della Regione Molise, al seguente indirizzo:

Consiglio regionale del Molise – Campobasso, Via Colitto, 7/15 - 86100 con una delle seguenti modalità alternative:

- per posta (raccomandata a.r.) all'indirizzo sopra indicato, a tal fine farà fede la data del timbro postale di spedizione;
- a mano direttamente all'Ufficio protocollo del Consiglio regionale del Molise (aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00).

Il plico dovrà riportare oltre alla indicazione del mittente, la dicitura: *"AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI ALLA NOMINA A REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE MOLISE"*.

- per via telematica tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: consiglioregionalemolise@cert.regione.molise.it. In tal caso, la copia sottoscritta della domanda di iscrizione e degli eventuali allegati devono essere inviati in formato PDF e farà fede la data di invio.

Il Segretario generale del Consiglio, previo accertamento da parte di apposita commissione tecnica, procede con proprio atto alla formazione dell'elenco regionale dei revisori dei Conti.

L'esito della procedura sarà pubblicato nel BURM ad ogni effetto di legge.

E) Indennità e rimborso spese

Ai componenti del Collegio spetta un compenso determinato in misura pari al 20 per cento dell'indennità di carica e di funzione del Presidente della Giunta regionale, maggiorata del 10 per cento per il Presidente del Collegio, al netto di IVA e oneri.

Al Presidente ed ai componenti del Collegio spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle funzioni, nella misura prevista per i dirigenti regionali.

F.to Il Segretario Generale

**MODULO DI DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI
CANDIDATI ALLA NOMINA A REVISORI DEI CONTI DELLA
REGIONE MOLISE**

CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE
VIA COLITTO, 7/15
86100 CAMPOBASSO

(Raccomandata a.r.)

**Oggetto: DOMANDA PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI CANDIDATI ALLA
NOMINA A REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE MOLISE AI SENSI
DELL'ART. 1 DELLA L.R. 15 LUGLIO 2013, N. 6 (Istituzione del Collegio
dei revisori dei conti).**

Il/La sottoscritto/a

cognome _____ nome _____

nato/a _____ il _____

codice fiscale _____

residente a _____ prov. _____ c.a.p. _____

via/piazza _____

telefono _____ cell. _____ fax _____

e-mail _____

posta elettronica certificata (PEC) _____

indicare l'indirizzo al quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni (se
diverso dalla residenza): _____

(Dipendenti pubblici: ai sensi dell'art. 53, comma 7, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.

dipendente di ente pubblico: (denominazione e indirizzo completo dell'ente di appartenenza)

CHIEDE

di essere iscritto/a nell'Elenco regionale dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Molise ai sensi della l.r. 15 luglio 2013, n. 6 (Istituzione del Collegio dei revisori dei conti).

A tal fine,

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci:

| |
|--|
| |
| |
| |
| |

- di essere disponibile, se nominato, ad accettare l'incarico di revisore componente del Collegio dei revisori dei conti della Regione Molise;
- di ricoprire o di aver ricoperto le seguenti cariche in enti, aziende, società e organismi:

| ENTE | CARICA | PERIODO |
|------|--------|---------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

- di non essere stato dichiarato incapace da una sentenza di condanna penale, o di essere stato riabilitato;
- di non essere stato condannato con sentenza definitiva e di non essere stato sottoposto, né di essere sottoposto a misure di prevenzione con provvedimento definitivo, in relazione alle situazioni richiamate dell'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
- di non trovarsi nelle ipotesi previste quali cause di incompatibilità ed esclusione dall'art. 5 della l.r. 6/2013.

A pena di esclusione, la domanda di iscrizione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Luogo _____, data _____.

IL DICHIARANTE

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali

Si informa che:

- a) i dati personali forniti dall'interessato sono richiesti in attuazione delle disposizioni della l.r. 15 luglio 2013, n. 6 e sono trattati per le finalità istituzionali previste dalla stessa legge e consisterà, in particolare, nella raccolta, registrazione, raffronto, utilizzo ed interconnessione dei dati, anche su supporto informatico e con l'ausilio di strumenti elettronici;
- b) il conferimento dei dati è obbligatorio, l'eventuale rifiuto ha come conseguenza la non iscrizione nell'Elenco per l'impossibilità di gestire le proposte di candidatura;
- c) i dati sensibili inerenti all'appartenenza ad associazioni non saranno comunicati ad altri soggetti, né diffusi in alcuna forma;
- d) l'art. 7 del d.lgs. 196/2003 conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti. In particolare l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L'interessato può altresì ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati. L'interessato ha ancora il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- e) titolare del trattamento è: Regione Molise – Consiglio regionale, con sede in Campobasso, Via Coliitto, 7/15; responsabile del trattamento è il Segretario generale del Consiglio regionale.

Luogo _____, data _____

Il dichiarante

Estratto della l.r. 15 luglio 2013 n. 6, (Istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti).

Art. 3

Elenco dei revisori

1. Ai fini della nomina dei membri del Collegio è istituito presso il Consiglio regionale l'elenco dei candidati alla nomina a revisore dei conti della Regione Molise.
2. Sono iscritti nell'elenco, a domanda, previo avviso pubblico per la formazione dell'elenco stesso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, coloro che sono in possesso della qualifica di Revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CEE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche negli enti territoriali, comprovata dalla iscrizione nel registro degli revisori contabili o nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili non inferiore a dieci anni, nonché dalla conformità ai criteri individuati dalla Corte dei conti con deliberazione della Sezione delle autonomie 8 febbraio 2012, n. 3, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 138/2011 convertito dalla legge n. 148/2011.
3. L'elenco è aggiornato, mediante avviso pubblico, con cadenza semestrale e comunque non oltre tre mesi antecedenti la scadenza del Collegio in carica.
4. Con apposito atto dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono disciplinate le modalità di predisposizione dell'avviso, di tenuta dell'elenco, e quelle di organizzazione dell'estrazione a sorte di cui all'articolo 2.

Art. 5

Incompatibilità, sospensione e cause di esclusione

1. Valgono per i componenti del Collegio le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti degli organi della

Regione. Sono altresì incompatibili con l'incarico di componenti del Collegio coloro che hanno una lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con la Regione.

2. Non possono essere nominati quali componenti del Collegio:

a) i consiglieri regionali, i componenti della Giunta regionale, gli amministratori degli enti dipendenti o vigilanti dalla Regione, gli amministratori delle società partecipate dalla Regione e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

b) i parlamentari, i ministri e sottosegretari, i membri delle istituzioni comunitarie, gli amministratori pubblici degli enti locali del territorio regionale, i titolari degli uffici direttivi di partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e dei suoi enti dipendenti o vigilati e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

c) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, o sottoposti a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, in relazione alle situazioni richiamate dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

3. I componenti del Collegio non possono detenere o assumere incarichi o consulenze presso la Regione o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa.

Estratto del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

Art. 7 - Incandidabilità alle elezioni regionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Estratto del Codice Civile

Art. 2382 - Cause di ineleggibilità e di decadenza

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 2399 - Cause d'ineleggibilità e di decadenza

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382,
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

Luogo _____, data _____

Per presa visione _____
(firma del dichiarante)